



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Reggio Calabria
SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Resp.le Dott. Domenico Bova

Prot. 207 /SPPAz

del 19.05.2014

PROCEDURE SULL' ACQUISIZIONE, UTILIZZO E GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D. Lgs. 81/2008

1.OBIETTIVO

Satbilire le procedure per l'approvvigionamento, la gestione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla salvaguardia della salute ed integrità fisica dei lavoratori dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

2.DEFINIZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivi di Protezione Individuale, di seguito denominati D.P.I., si intendono i prodotti, gli insieme di prodotti e qualsiasi altra attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio destinato a tale scopo.

I D.P.I. devono essere conformi ai requisiti indicati dalle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e devono inoltre :

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita.

Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

2.1. SCHEDA TECNICA D.P.I.

Per scheda tecnica D.P.I. si intende una scheda, nella quale vengono riportate tutte le caratteristiche tecniche (descrizione del modello, confezione, materiali, taglie, colore, ecc.) necessarie all'atto dell'acquisizione.

La scheda tecnica contiene quindi le caratteristiche tecniche minime ed i requisiti minimi, oltre alle marcature CE e riferimenti norme europee EN, che non possono in nessun caso essere derogate, riporta inoltre la durata e la conseguente periodicità di rinnovo del D.P.I.

I D.P.I. forniti in uso al personale sanitario devono essere dotati di:

- dichiarazione del fabbricante di conformità CE da Rischio – Area
- marcatura CE su ogni singolo pezzo
- nota informativa rilasciata dal fabbricante

I D.P.I. devono garantire:

- assenza di rischi derivanti dal D.P.I. stesso
- compatibilità con la mansione svolta e con altri D.P.I. usati
- comfort, ergonomia, adattabilità alle esigenze di salute dell'operatore.

2.2. PRONTUARIO D.P.I

Per prontuario D.P.I. si intende la raccolta di tutte le schede tecniche e la documentazione relative ai D.P.I. utilizzati in Azienda.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'area Gestione Servizio Farmaceutico e l'area Gestione Patrimonio redigeranno un prontuario dei D.P.I. aziendali, con relative schede d'uso, cui verrà data massima diffusione.

2.3. MAGAZZINO

L' Ufficio Tecnico individua appositi spazi, magazzini, dove i D.P.I. dovranno essere correttamente stoccati e dove avverrà la distribuzione.

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e la Farmacia provvederanno all'immagazzinamento dei D.P.I. di propria competenza che dovranno essere opportunamente stoccati e distribuiti

2.4 NORMATIVA D. Lgs. 81/2008

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) di poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

3. PROCEDURE

3.1. ANALISI DEI RISCHI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, ciascuno per le proprie spettanze, qualora i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, ravvisando la necessità di introdurre uno o più D.P.I., sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche messe a disposizione dal Datore di lavoro:

- provvedono ad individuarne le caratteristiche affinché siano adeguati ai rischi;
- propongono al Datore di Lavoro e ai Dirigenti delegati i D.P.I. individuati;
- consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In particolare:
 - il Medico Competente curerà gli aspetti di tolleranza/adattabilità del DPI al singolo lavoratore;
 - il Servizio Prevenzione e Protezione curerà il rispetto della conformità alle norme di riferimento.

3.2 MODALITA' DI ACQUISTO

La Direzione Acquisizione Beni e Servizi e il Servizio Farmaceutico esperiranno, per i DPI di competenza, le corrispondenti gare, tenuto conto delle normative specifiche vigenti e recepite le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti aziendali. Le offerte pervenute saranno esaminate da apposita Commissione che comprenderà: Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Servizio Infermieristico Tecnico Aziendale, Servizio Farmaceutico, Direzione Acquisizione Beni e Servizi, Dirigente Delegato della struttura e Dirigente Responsabile delle Unità Operative interessate all'acquisto di quei D.P.I. o delle strutture interessate a quei D.P.I.. Le offerte dovranno contenere un numero adeguato di campioni di DPI per consentire alla commissione di valutarne l'ergonomia. Le relative risultanze costituiranno la base dei successivi atti di competenza della Direzione Acquisizione Beni e Servizi o del Servizio Farmaceutico.

3.3. AGGIORNAMENTO DOTAZIONE D.P.I.

Il Datore di lavoro tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, in base all'introduzione di nuove macchine o apparecchiature, a variazioni del processo organizzativo, a migliorie tecniche, di propria iniziativa, su segnalazione del Medico Competente o su segnalazione dei Dirigenti, rivedendo la valutazione dei rischi provvede ad aggiornare o integrare la dotazione dei D.P.I., secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Per ogni D.P.I. verrà aggiornato il prontuario dei D.P.I.

3.4. RITIRO

Il Dirigente Responsabile provvede a dotare il personale da Lui dipendente dei D.P.I. forniti dal Datore di Lavoro.
Mediante buono di prelievo il D.P.I. dovrà essere richiesto e ritirato presso il magazzino (che provvederà a consegnare con il D.P.I. il relativo libretto di corretto uso, conservazione e manutenzione).
Per le sostituzioni il magazzino si atterrà ai criteri dei cambi ad usura o provvederà alle scadenze previste.

3.5 CONSEGNA E ADDESTRAMENTO

Il Dirigente Responsabile provvede a:

- informare il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
- assicurare l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del D.P.I.;
- consegnare il D.P.I. al lavoratore;
- accertarsi di un corretto utilizzo, mantenimento e manutenzione del D.P.I. da parte del lavoratore privilegiando, quando possibile, le riparazioni del D.P.I. sulla sua sostituzione;
- dare comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'avvenuta consegna dei D.P.I. ai lavoratori e dell'avvenuta formazione circa il loro impiego.

4. OBBLIGHI

4.1. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE

Per consentire al Datore di lavoro la scelta e l'eventuale aggiornamento dei D.P.I. il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente:

- effettuano l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (vedi punto 3.1.);
- individuano le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi (vedi punto 3.2.);
- valutano sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei D.P.I. sul mercato e le confronta con quelle individuate;
- propongono al datore di Lavoro l'aggiornamento della dotazione di D.P.I. ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi che ne hanno influenzato la scelta;
- individuano le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) entità del rischio
 - b) frequenza dell'esposizione al rischio
 - c) caratteristiche del posto di lavoro
 - d) prestazioni del D.P.I.
- consultano i Rappresentanti per la Sicurezza anche al fine di acquisire informazioni sulla funzionalità reale dei D.P.I.

4.2. DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Predisporre gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei D.P.I..

Compila unitamente al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente le schede dei D.P.I..

Individua con la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione le quantità dei D.P.I. da tenere a scorta fissa a magazzino. Acquisisce i campioni di D.P.I.

Segnala tempestivamente ai dirigenti interessati nonché al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali difficoltà di approvvigionamento e/o innovazioni del mercato.

Provvede alla gestione (carico, analisi, controllo, aggiornamento) delle assegnazioni di D.P.I. conservando tutta la documentazione tecnica e certificazioni (dichiarazione di conformità, ecc...).

Individua gli spazi ed i luoghi idonei alla custodia ed alla conservazione dei D.P.I. così come indicato dal costruttore.

Cura il reintegro delle scorte, e delle relative parti di ricambio laddove si renda necessario in modo da garantire una corretta manutenzione dei D.P.I.

Registra la consegna dei D.P.I. ai Dirigenti (che provvederanno al ritiro direttamente o tramite loro delegati).

In caso di sostituzione, accerta la restituzione del D.P.I. o delle sue parti usurate.

4.3 SERVIZIO FARMACEUTICO

Il Servizio Farmaceutico predisporre gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei materiali sanitari classificati come dispositivi medici, compresi quelli che hanno anche una funzione di protezione individuale (guanti chirurgici e da visita in particolare). In questo secondo caso, in sede di acquisto, il Servizio Farmaceutico chiede la consulenza del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

Il Servizio farmaceutico provvede altresì all'immagazzinamento e alla consegna dei

dispositivi medici insieme con la relativa documentazione (in particolare schede tecniche).

4.4 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Viene consultato per l'analisi dei rischi e la successiva scelta dei D.P.I. .

4.5 DIRIGENTE RESPONSABILE

Provvede a segnalare le inadeguatezze o i problemi riscontrati nell'uso dei D.P.I.
Provvede a dotare il personale da lui dipendente dei D.P.I. previsti.

Compila il buono di prelievo, da presentare in magazzino per il ritiro del D.P.I. o di parti di ricambio necessarie al suo mantenimento.

Informa il lavoratore sui rischi dai quali il D.P.I. lo protegge.

Si accerta del corretto utilizzo, mantenimento e manutenzione del D.P.I. da parte del lavoratore.

Provvede all'addestramento e alla formazione del lavoratore.

Segnala ogni variazione del processo organizzativo o l'introduzione di nuove apparecchiature o macchine che impongano revisione della valutazione del rischio e di conseguenza l'adozione di D.P.I. diversi o integrativi rispetto a quelli in dotazione.

4.6 LAVORATORE

Utilizza il D.P.I. consegnato correttamente e secondo le istruzioni e la formazione ricevute.

Mantiene il D.P.I. consegnato nel modo indicato dal costruttore.

Effettua la manutenzione del D.P.I. consegnato ogni qualvolta si renda necessario, reperendo gli eventuali idonei pezzi di ricambio in magazzino.

Non apporta nessuna modifica al D.P.I.:

Segnala al Dirigente eventuali difetti o inadeguatezze del D.P.I. fornito.

4.7 DATORE DI LAVORO

Ha tutti gli obblighi previsti all'art. 18 del Decreto Legislativo 81/2008.

5. SCHEDE MANSIONE D.P.I

Si riportano di seguito le schede Mansione - D.P.I. che forniscono un primo non dettagliato approccio alla scelta del dispositivo di protezione individuale in funzione della mansione.

Ogni scheda è suddivisa in due aree.

La prima area elenca le mansioni che in ambito sanitario presentano analogia di rischio.

La seconda area definisce in linea di massima le categorie di D.P.I. che devono essere fornite all'operatore che svolge la mansione.

La scheda Mansione - D.P.I. potrà essere usata come guida per tutti gli operatori, da

primari e caposala, e responsabili in genere, per impostare nelle linee generali ma con rapidità il problema della scelta dei D.P.I., quando occorre valutare ad esempio quantità, scorte, tipologie, inventari e simili.

Nelle schede non si sono prese in considerazione quelle mansioni che, pur svolte da dipendenti di un' azienda sanitaria o assistenziale, non rientrano fra quelle tipiche di assistenza, cura e pronto soccorso; ad esempio: manutentori, personale amministrativo e ausiliario, personale che effettua attività di vigilanza e ispezione nel campo dell' igiene ambientale, edilizia, degli alimenti e bevande, degli ambienti di lavoro, ecc..

Per queste figure sarà necessario esaminare caso per casi i D.P.I. necessari.

N° 1
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> > Prelievo sangue venoso > Tamponamento faringeo e nasale > Fleboterapia > Drenaggio
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti in lattice monouso (sterili e non) > occhiali a stanghette con protezione laterale > schermo facciale > mascherina chirurgica monouso

N° 2
Descrizione dell'attività sanitaria
> Visita specialistica del paziente e assistenza infermieristica al medico
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti in lattice monouso (sterili e non) > occhiali a stanghette con protezione laterale > mascherina chirurgica monouso

N° 3
Descrizione dell'attività sanitaria
> Prelievo sangue arterioso
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti in lattice monouso (sterili e non) > occhiali a stanghette con protezione laterale > mascherina chirurgica monouso

N° 4
Descrizione dell'attività sanitaria
<ul style="list-style-type: none"> > Piccoli interventi chirurgici > Prelievi biotici > Ambulatorio dentistico
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > guanti in gomma spessa
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > schermo facciale
- > mascherina chirurgica monouso
- > palline e tappi per orecchie

Note

Palline e/o tappi per orecchie sono da utilizzarsi soltanto durante l'uso di apparecchiature rumorose.

N° 5

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Intervento chirurgico effettuato in sala operatoria
- > Parto naturale e/o cesareo
- > Assistenza strumentale al medico chirurgo e anestesista
- > Esame autotomico su cadavere

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > mascherina chirurgica monouso
- > schermo facciale
- > indumenti di protezione contro le radiazioni ionizzanti

Note

Indumenti di protezione contro le radiazioni ionizzanti devono essere a disposizione del personale in tutti i casi in cui si effettuano attività radiologiche con uso di apparecchiature a raggi X.

N° 6

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Medicazione di ferita e ulcera

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > mascherina chirurgica monouso
- > mascherina monouso con visiera
- > schermo facciale
- > camice cotone

N° 7

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Terapia iniettiva
- > Prelievo capillare
- > Infiltrazione endoarticolare
- > Anestesia ontenuti
- > Terapia iniettiva sclerosante
- > Tine-test
- > Intradermoreazione

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > mascherina chirurgica monouso

N° 8

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Attività proprie del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche
- > Attività proprie del Laboratorio di Anatomia Patologica

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > schermo facciale
- > mascherina chirurgica monouso
- > guanti contro le aggressioni chimiche
- > respiratore contro vapori organici

N° 9

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Gestione e trasporto campioni biologici di varia natura

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)

Note

Il trasporto di campioni biologici deve essere effettuato utilizzando sistemi contenitivi che limitano gli effetti e circoscrivano al loro interno un eventuale spandimento del campione dovuto a rottura o apertura accidentale della provetta o bicchiere.

Esempio di sistemi porta campioni:

- bustina di plastica chiusa per il trasporto della singola provetta di sangue
- scarabattola porta provette contenuta in box rigido antiurto e chiudibile per il trasporto di più campioni del reparto / centro prelievi al laboratorio analisi o di anatomia patologica.

N° 10

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Enteroclisma
- > Svuotamento manuale della ampolla rettale
- > Gestione stomie
- > Esplorazione rettale e vaginale

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > mascherina chirurgica monouso

N° 11

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Intubazione - estubazione del paziente
- > Incannulazione vena
- > Esecuzione di anestesia chimica

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterili e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale

> mascherina chirurgica monouso

N° 12

Descrizione dell'attività sanitaria

> Esami medico strumentali di tipo invasivo (gastrosopia, colonscopia, colangiografia retrograda, endoscopia, ecc.)

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

> guanti in lattice monouso (sterili e non)
> occhiali a stanghette con protezione laterale
> mascherina chirurgica monouso

N° 13

Descrizione dell'attività sanitaria

> Laringoscopia indiretta, causticazione varici

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

> guanti in lattice monouso (sterili e non)
> occhiali a stanghette con protezione laterale
> mascherina chirurgica monouso

N° 14

Descrizione dell'attività sanitaria

> Esecuzione e assistenza infermieristica a: colposcopia, esame citologico vaginale, BMP (biopsia mirata superficiale)

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

> guanti in lattice monouso (sterili e non)
> occhiali a stanghette con protezione laterale
> mascherina chirurgica monouso

Note

Respiratore contro vapori organici e guanti di protezione contro aggressione chimica devono essere utilizzati nelle operazioni di travaso e diluizione di acido acetico concentrato.

N° 15

Descrizione dell'attività sanitaria

> Cateterismo vescicale
> Visita urologica

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

> guanti in lattice monouso (sterili e non)
> occhiali a stanghette con protezione laterale
> mascherina chirurgica monouso

N° 16

Descrizione dell'attività sanitaria

> Rimozione gessi con utilizzo di sega elettrica (segagesso)

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

> guanti in lattice monouso (sterili e non)
> guanti in tessuto antitaglio
> cuffia di protezione udito
> occhiali a stanghette con protezione laterale
> respiratore per polveri non nocive

N° 17
Descrizione dell'attività sanitaria
> Attività sanitaria e specialistica in Pronto Soccorso Medicina - Chirurgia
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti in lattice monouso (sterili e non) > occhiali a stanghette con protezione laterale > schermo facciale > mascherina chirurgica monouso > indumenti di protezione contro radiazioni ionizzanti
N° 18
Descrizione dell'attività sanitaria
> Lavaggio ferri e strumentario sanitario, disinfezione con uso di glutaraldeide e/o altro disinfettante che rilascia in ambiente vapori organici fastidiosi o irritanti
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti in lattice monouso (sterile e non) > guanti di protezione contro aggressioni chimiche > guanti di protezione contro aggressioni termiche > occhiali a stanghette con protezione laterale > schermo facciale > occhiali a mascherina > respiratore contro vapori organici
<p>Note</p> <p><i>Nelle operazioni di disinfezione con glutaraldeide concentrata e/o altro disinfettante che diffonde vapori irritanti gli operatori devono indossare occhiali a maschera e respiratore contro vapori organici.</i></p>
N° 19
Descrizione dell'attività sanitaria
> Manipolazione e utilizzo di sostanze acide, basiche, corrosive, irritanti, ecc.
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti di protezione contro le aggressioni chimiche > occhiali a stanghette con protezione laterale > schermo facciale
N° 20
Descrizione dell'attività sanitaria
> Preparazione e somministrazione di farmaci citostatici
Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore
<ul style="list-style-type: none"> > guanti di protezione monouso doppi (in lattice o PVC) > mascherina monouso a 3 o 4 strati impregnata con carbone > schermo od occhiali a stanghetta con protezione laterale > camice monouso > telino assorbente monouso plastificato > camici con inserti anteriori e avambracci > soprascarpe > visiera
N° 21
Descrizione dell'attività sanitaria
> Assistenza, accompagnamento e trasporto del paziente

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterile e non)
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > mascherina chirurgica monouso

N° 22

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Attività di vigilanza e ispezione su allevamenti di bestiame
- > Prelievo di campioni da animali vivi e macellati

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > guanti in lattice monouso (sterile e non)
- > scarpe con protezione supplementare della punta del piede in acciaio
- > mascherina chirurgica monouso
- > tuta monouso
- > indumenti protettivi contro il freddo

N° 23

Descrizione dell'attività sanitaria

Attività di vigilanza ed ispezione nel campo dell'igiene ambientale, edilizia, degli ambienti e bevande e degli ambienti di lavoro

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > casco di protezione per l'industria
- > guanti di protezione contro aggressioni chimiche, fisiche e meccaniche, biologiche
- > scarpe di sicurezza
- > indumenti protettivi contro il freddo
- > occhiali a stanghette con protezione laterale
- > tuta monouso
- > cuffia di protezione dell'udito e tappi per orecchie
- > schermo facciale
- > attrezzatura anticaduta con imbracatura di sicurezza
- > indumenti in NOMEX
- > respiratori per polveri non nocive, nocive, tossiche, tossiche e fumi, nebbie, vapori organici
- > maschera antigas, semimaschera, maschera panoramica con dotazione completa di filtri
- > respiratore di emergenza

N° 24

Descrizione dell'attività sanitaria

- > Esami radiologici di diversa natura in zona controllata
- > Esami TAC
- > Esami contrastografici
- > Esami radiologici
- > Esami con intensificatore di brillantezza

Elenco non esauriente dei DPI che devono essere messi a disposizione dell'operatore

- > giubbotto, grembiule contro raggi X
- > guanti piombati contro raggi X
- > occhiali di protezione contro raggi X
- > indumenti di protezione contro raggi X

Note

Per un maggior dettaglio sui DPI da fornire ai dipendenti che operano in zona controllata fare riferimento alle prescrizioni date dall'Esperto Qualificato, cui spettano le valutazioni in materia.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott. Domenico Bova